



## *Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante *“Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”*;

**VISTO** il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante *“Disposizioni per l’introduzione di una misura unica nazionale di contrasto alla povertà”*, e, in particolare, l’articolo 10 in materia di ISEE precompilato, componenti della dichiarazione sostitutiva unica che restano autodichiarate e aggiornamento della situazione economica mediante l’ISEE corrente;

**VISTO** il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante *“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”*, e, in particolare, l’articolo 5 che apporta modificazioni all’articolo 10 del decreto legislativo n. 147 del 2017;

**VISTO** il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante *“Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”*, e, in particolare, l’articolo 11, comma 2, lettera d), che apporta ulteriori modificazioni all’articolo 10 del decreto legislativo n. 147 del 2017;

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 9 agosto 2019, recante *“Individuazione delle modalità tecniche per consentire al cittadino di accedere alla dichiarazione ISEE precompilata resa disponibile in via telematica dall’INPS”*, adottato ai sensi dell’articolo 10, comma 2 del decreto legislativo n. 147 del 2017;

**VISTO** in particolare l’articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 9 agosto 2019, in virtù del quale il dichiarante accede direttamente alla DSU precompilata identificandosi mediante un sistema di autenticazione e fornendo elementi di riscontro riferiti agli altri componenti maggiorenni del nucleo familiare;

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 5 luglio 2021, recante *“Disciplina delle modalità estensive dell’ISEE corrente”*, attuativo dell’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 147 del 2017;

**VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante *“Codice dell’Amministrazione digitale”*;

**VISTO** in particolare l’articolo 64, comma 3-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005, secondo cui, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-nonies, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID e la carta di identità elettronica ai fini dell’identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi in rete;

**VISTO** l’articolo 64, comma 2-nonies, del decreto legislativo n. 82 del 2005, secondo cui l’accesso di cui al comma 2-quater può avvenire anche con la carta nazionale dei servizi;

**VISTO** l’articolo 24, comma 4, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in virtù del quale ai fini dell’attuazione dell’articolo 64, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 82 del 2005, è fatto divieto ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 82 del 2005 di rilasciare o rinnovare credenziali per l’identificazione e l’accesso dei cittadini ai propri servizi in rete, diverse da SPID, carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi, fermo restando l’utilizzo di quelle già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021;



## *Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

**VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

**VISTO** in particolare l'art. 2-ter del decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, in virtù del quale la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento UE 2016/679 è costituita da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali;

**CONSIDERATA** l'opportunità di introdurre meccanismi di semplificazione al fine di incrementare la diffusione della DSU precompilata;

**RAVVISATA** la necessità di prevedere, in alternativa agli elementi di riscontro da parte del dichiarante, la possibilità che i componenti maggiorenni autorizzino la precompilazione dei propri dati, mediante accesso diretto al sistema ISEE precompilato con la propria identità digitale, ossia SPID di 2 livello, CIE o CNS;

**CONSIDERATO** che la previsione di un sistema alternativo all'inserimento degli elementi di riscontro è funzionale alla semplificazione e potenziamento dell'ISEE precompilato e garantisce altresì un maggiore livello di sicurezza di accesso mediante la previsione di una autenticazione "forte" dell'utente;

**ACQUISITO** il parere dell'Istituto nazionale della previdenza sociale reso in data 30 marzo 2022;

**ACQUISITO** il parere dell'Agenzia delle entrate reso in data 31 marzo 2022;

**ACQUISITO** il parere del Garante per la protezione dei dati personali reso in data 28 aprile 2022

### **DECRETA**

#### **Articolo 1**

##### ***(Modifiche al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 9 agosto 2019)***

1. Al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 9 agosto 2019 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti:

<<m) «CIE»: carta di identità elettronica;

n) «CNS»: carta nazionale dei servizi. >>;

b) all'articolo 2, comma 2, lettera a), il punto 2) è sostituito dal seguente: "CIE ovvero CNS;"

c) all'articolo 2, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

*"2-bis. In alternativa all'indicazione degli elementi di riscontro di cui al comma 2, lettera b), l'accesso del dichiarante è consentito anche nel caso in cui ciascun componente maggiorenne accede al Sistema Informativo dell'ISEE precompilato mediante SPID, CIE, CNS, al fine di autorizzare la precompilazione dei dati. In tale ipotesi, a seguito dell'autorizzazione da parte di tutti i componenti*



*Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

*maggioresni, l'Agenzia delle Entrate fornisce ad INPS i dati utili per la predisposizione della DSU precompilata".*

Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana previo visto e registrazione della Corte dei Conti.

*Roma, 12 maggio 2022*

Andrea Orlando

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'A. Orlando', positioned below the printed name.